## Più case rifugio per combattere ritorsioni e intimidazioni

## Le misure

Gli Stati devono garantire assistenza specialistica anche in assenza di querela

Dall'assistenza specialistica alle vittime, con una norma ad hoc per coloro che hanno subito una vio-lenza sessuale e una molestia ses-suale sul lavoro, alla diffusione sul territorio regionale di casarifurio territorio nazionale di case rifugio e altre sistemazioni temporanee, conspazi idonei dedicati ai minori. È unodegli ambiti a cui la diret-

tiva presta particolare attenzione, predisponendo un quadro specifi-co con norme dedicate incluse nel capo 4, anche per impedire che le vittime dei reati inclusi nella diret-tiva subiscano intimidazioni, ritiva subiscano intimidazioni, ri-torsioni e forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta. Inoltre, nel Preambolo, a tutela dei minori, è precisato che bambini e ragazzi, che subiscano un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica, vadano qualificati co-me vittime in modo da beneficiare delle regole previste nell'atto Ue, Gli Stati membri saranno tenu-

indipendentemente dal fatto de le vittime abbiano presentato querela, a garantire servizi di assi-stenza specialistica che assicurino informazioni e assistenza su que stioni pratiche inerenti al reato, in formazioni sull'accesso alla con-sulenza legale, esami medici e forensi e integrazione socio-econo-mica. Un supporto ad hoc dovrà essereprevisto per le vittime della criminalità informatica e anche l'assistenza per rimuovere i conte nuti online connessi al reato.



l minori testimoni di viole domestica vanno qualificati come vittime

L'articolo 26 è rivolto all'assi-stenza alle vittime di violenza ses-suale, in cui i centri anti-stupro so-no chiamati a svolgere anche un ruolo per la documentazione delle

ruolo per la documentazione delle prove. Prevista una linea di assi-stenza telefonica dedicata alle vit-time, garantendone l'anonimato, conl'utilizzo del numero armoniz-zato a livello di Unione «116016». Sulle case rifugio e le sistema-zioni temporanee, il quadro è ri-calcato sulla direttiva 2012/29/Ue che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e pro-tezione delle vittime di reato.

tezione delle vittime di reato. La tutela delle vittime è persegui ta anche nel delineare le circostanze aggravanti, perché l'articolo 11 rap-porta la configurazione di tali circo-stanze alla particolare vulnerabilità delle vittime, ad esempio se il reato è commesso in presenza di un mi-noreo nei confronti di un giornali-sta o difensore dei diritti umani.

sta o difensore dei diritti umani.
La direttiva punta anche alla prevenzione, chiedendo agli Stati piani educativi e di prevenzione dello stupro, con la richiesta di organizzare campagne di sensibilizzazione «in particolare per diffondere una maggiore consapevolezza del fatto che il sesso non consensuale è considerato reato». Da rafforzare la formazione di professionisti, agenti di polizia, persona-

rainotzare a formazione di profes-sionisti, agenti di polizia, persona-le giudiziario, professionisti della sanità e personale educativo. Nella direttiva è inserita la clau-sola di non regressione: gli Stati sola di non regressione: gli Stati membri non potranno ridurre il li-vello di protezione delle vittime glà presente nei propri ordinamenti, con la possibilità di inserire anche normative diverse rispetto a quelle in essere al 13 giugno 2024 (data di entrata in vigore della direttiva), purché siano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva. —Mar.Ca.